

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE", INVESTIMENTO 3.5 "RICERCA E SVILUPPO SULL'IDROGENO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 23.12.2021, ART. 1, COMMA 5, LETTERA B)

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/09/2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021 n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO, in particolare, la misura M2C2, Investimento 3.5 *“Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”* che prevede di sostenere le attività di ricerca e sviluppo incentrate sull'idrogeno nei seguenti filoni:

- produzione di idrogeno verde e pulito;
- tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;
- celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;
- sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.

Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001;

VISTA, la decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che prevede, per la misura M2C2 Investimento 3.5, il raggiungimento della milestone M2C2-18 entro il 30 giugno 2022 attraverso la notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001;

VISTA, altresì, la decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che prevede, per la medesima misura, il raggiungimento del target M2C2-19 entro il 30 giugno 2026 attraverso lo svolgimento di almeno quattro progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburi; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*”;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “*Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra*”, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle “*Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno*” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica

contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che "*le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di*

provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO, inoltre, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.5 *“Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”*, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 160 milioni di euro;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna

Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali *«le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;*

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;*

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione

del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 23 dicembre 2021, n. 545 con il quale sono state fornite le necessarie disposizioni per l’attuazione del predetto investimento 3.5 *“Ricerca e sviluppo sull’idrogeno”*;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 1 del predetto decreto del 23 dicembre 2021 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica provvederà alla pubblicazione delle seguenti due tipologie di bandi:

- a) bandi rivolti a enti di ricerca e università, finanziati al 100% con fondi pubblici, per un importo complessivo massimo pari a 20 milioni di euro; ai suddetti bandi possono partecipare le imprese con una percentuale di partecipazione non inferiore al 5% e non superiore al 15% del costo complessivo del progetto;
- b) bandi rivolti a soggetti privati, in qualità di capofila, per attività di ricerca suddivisa in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nel rispetto della disciplina unionale degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, per un importo complessivo massimo pari a 30 milioni di euro. Il bando può prevedere la partecipazione di organismi di ricerca;

VISTO il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del predetto regolamento (UE) 651/2014 come integrato e modificato, che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consenta il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 53 del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;

VISTO il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, e in particolare, l'articolo

35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;

TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la predetta modalità di calcolo mediante tasso forfettario prevista dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695 per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa risulta applicabile ai fini della determinazione dei costi indiretti nell'ambito delle operazioni a valere sui bandi per ricerca e sviluppo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 1 del predetto decreto del 23 dicembre 2021, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 2021/1060 e nel rispetto dei parimenti richiamato paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.;

VISTA la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

TANTO VISTO E CONSIDERATO, il Direttore Generale della Direzione incentivi energia (DG IE) del Ministero della Transizione Ecologica,

APPROVA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Art.1

Definizioni

Ai fini del presente Avviso, si intende per:

- a) “*collaborazione effettiva*”: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- b) “*contratto di rete*”: il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- c) “*corruzione*”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una

decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

- d) “*CUP*”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- e) “*decreto 23 dicembre 2021*”: il decreto del Ministro della transizione ecologica del 23 dicembre 2021 con cui sono state fornite specifiche disposizioni per l'attuazione dell'investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”;
- f) “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”: la comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014 come successivamente modificata ed integrata, ovvero la vigente disciplina successivamente adottata dalla Commissione europea;
- g) “*frode sospetta*”: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- h) “*frode*”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- i) “*Milestone*”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- j) “*Ministero*”: il Ministero della transizione ecologica;
- k) “*OLAF*”: Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- l) “*organismo di ricerca*”: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali

orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- m) *“piccole e medie imprese”*: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del *Regolamento GBER*;
- n) *“PNRR”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- o) *“Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”*: principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del *PNRR* devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- p) *“Registro nazionale aiuti”*: la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- q) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- r) *“ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- s) *“Servizio centrale per il PNRR”*: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del *PNRR* e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;
- t) *“soggetto attuatore” o “beneficiario”*: soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: *“i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”*;
- u) *“soggetto attuatore esterno” o “co-beneficiario”*: i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi prevista dal *PNRR* congiuntamente con il soggetto attuatore;
- v) *“sviluppo sperimentale”*: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- w) *“Target”*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.

Art. 2

Finalità e oggetto

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti ad attività di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* nell'ambito dell'Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del *PNRR*.
2. L'Avviso stabilisce la dotazione finanziaria, i soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili. Il presente Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti beneficiari, gli obblighi in capo ai medesimi soggetti beneficiari, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario per l'attuazione del predetto Investimento 3.5.
3. Ai sensi dell'articolo 2 del *decreto 23 dicembre 2021*, la gestione delle attività connesse al presente Avviso è effettuata dal *Ministero*, il quale si avvarrà dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, per il supporto alle attività di verifica amministrativa, tecnico-economica e gestionale.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 30.000.000,00 (trenta milioni), a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al *Ministero*, per l'attuazione dell'Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo sull'idrogeno” del *PNRR*, come previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b) del *decreto 23 dicembre 2021*.
2. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzarsi integralmente o per la quota maggioritaria presso sedi, filiali, stabilimenti o laboratori ubicati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel caso in cui, all'atto di formulazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 1, le risorse da destinare ai progetti risultati ammissibili localizzati nel Mezzogiorno non risultino sufficienti all'integrale copertura della predetta quota del 40%, le risorse non assorbite dalle predette regioni sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.
3. Ai fini della determinazione della localizzazione delle attività progettuali ai sensi del comma

precedente rilevano i costi ammessi del progetto, quantificati sulla base del quadro economico riportato nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni.

Art. 4

Soggetti proponenti

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con *organismi di ricerca*, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso. Gli *organismi di ricerca* possono partecipare alla realizzazione dei progetti e beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso unicamente in qualità di co-proponenti. Il soggetto proponente beneficiario delle agevolazioni nell'ambito di un progetto presentato singolarmente, ovvero quale capofila nell'ambito di un progetto presentato congiuntamente, opera in qualità di *soggetto attuatore*. I soggetti beneficiari ammessi in qualità di co-proponenti nel partenariato di progetto operano in qualità di *soggetti attuatori esterni*.
3. I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
 - b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
 - c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il *Ministero*.
4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 9, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non



residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

- b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
 - d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
 - f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*;
5. Gli *organismi di ricerca*, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti di cui al comma 4, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica e devono rientrare nella definizione di organismo di ricerca prevista dalla *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione* e integralmente trascritta e riportata all'art. 1, comma unico, lettera l) del presente Avviso.
6. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti di cui ai commi 1 e 2:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale*, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, ed essere relative a una delle seguenti tematiche:
- a) produzione di idrogeno clean e green, con particolare riferimento, indicativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti:
 - a1) progettazione e realizzazione di elettrolizzatori con capacità superiore ad 1 MW con l'obiettivo di riduzione dei costi di produzione dell'idrogeno;
 - a2) sviluppo di materiali, componenti e processi produttivi innovativi e automatizzati per la produzione di massa di elettrolizzatori;
 - b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed e-fuels, con particolare riferimento, indicativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti:
 - b1) ricerca e sviluppo per la produzione di e-fuels derivati dall'idrogeno verde con dimostrazione in ambiente industriale;
 - b2) ricerca e sviluppo di componenti, sistemi e soluzioni per il trasporto, la distribuzione di idrogeno, l'immissione e la miscelazione nella rete del gas naturale esistente;
 - b3) sviluppo e ottimizzazione di componenti e sistemi per stazioni di rifornimento per migliorarne l'efficienza e ridurre gli ingombri e i costi;
 - c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità, con particolare riferimento, indicativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti:
 - c1) sviluppo di sistemi FC per applicazioni nel trasporto pesante e nel settore dell'aerospazio;
 - c2) dimostrazione in ambiente civile e industriale di sistemi FC, alimentati con idrogeno puro, miscele idrogeno-metano e feedstock non convenzionale, anche in integrazione in comunità energetiche locali;
 - d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle



infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno, con particolare riferimento, indicativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti:

d1) ricerca, sviluppo e implementazione di algoritmi di smart management per infrastrutture basate sull'idrogeno, per l'erogazione di servizi ancillari e l'interoperabilità con altri sistemi e reti;

d2) sviluppo di una rete IoT diffusa con sensori, interruttori intelligenti e attuatori automatici per infrastrutture a idrogeno. Realizzazione e test pilota dell'hardware;

d3) dimostrazione in un ambiente rilevante di un'infrastruttura intelligente basata sull'idrogeno in scala microgrid.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1 devono:

- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4 nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) e non superiori a euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'articolo 12. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al *Ministero*, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rsh2B@pec.mite.gov.it, entro 30 giorni dalla stessa, mediante una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) avere una durata non inferiore a 12 mesi, fermo restando che il progetto deve risultare concluso improrogabilmente entro il 31 dicembre 2025;
- e) rispettare il *Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)*, secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.5 "Ricerca e sviluppo sull'idrogeno" nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e nelle relative schede tecniche applicabili;
- f) essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale applicabile;
- g) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- h) prevedere attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale* dirette a sostenere

la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO₂eq/t H₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

Art. 6

Spese e costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
 - a) il personale del soggetto proponente, ivi compreso il personale con rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscale ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione di ammissione della spesa;
 - c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - d) le spese generali, calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695;
 - e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo ammissibile è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Le spese e i costi ammissibili di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'**allegato n. 2**, sono indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12, suddivisi per soggetto beneficiario e per attività di ricerca e di sviluppo. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun soggetto beneficiario. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile, azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste purché rientranti tra le spese e i costi ammissibili di cui al presente articolo. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal *Ministero* preliminarmente all'erogazione delle agevolazioni.
3. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile informatizzata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato e a garantirne la piena tracciabilità. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di *sviluppo sperimentale* (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di *ricerca industriale* (RI).
4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.
5. Le spese e i costi di cui al comma 1 sono ammissibili solo in quanto direttamente sostenuti dai soggetti beneficiari e si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento, ad eccezione di quanto previsto alla lettera d) del comma 1 per le spese generali la cui imputazione avviene su base forfettaria nella misura del 25 (venticinque) per cento dei costi diretti ammissibili del progetto secondo i criteri riportati nell'**allegato n. 2**.
6. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di *ricerca industriale* e di *sviluppo sperimentale* può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

7. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Art. 7

Forma e ammontare delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 4 e 25 del *Regolamento GBER*, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
 - a) 50 (cinquanta) per cento dei costi e delle spese ammissibili per la *ricerca industriale*;
 - b) 25 (venticinque) per cento dei costi e delle spese ammissibili per lo *sviluppo sperimentale*;
2. Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate, fino a un'intensità massima complessiva dell'80%:
 - a) di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole *piccole e medie imprese* e non l'intero progetto. Qualora, anche in corso di svolgimento, venissero a mancare le condizioni richieste, non si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste.
 - b) di 15 (quindici) punti percentuali se il progetto:
 - i. comporta una *collaborazione effettiva* fra imprese e uno o più *organismi di ricerca*, purché gli *organismi di ricerca* sostengano almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili del progetto, come esposti in sede di consuntivo e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, o
 - ii. prevede la *collaborazione effettiva* tra imprese di cui almeno una è una *piccola e media impresa* e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili.
3. Le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi non si applicano per gli *organismi di ricerca*, ove ricorrano le condizioni per la concessione di agevolazioni non sottoposte alla normativa sugli aiuti di Stato in accordo con la *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*; a tali soggetti è riconosciuto un contributo alla spesa

in misura pari al 75% dei costi ammissibili, e deve essere garantita l'insussistenza di aiuti indiretti alle imprese per il tramite degli organismi di ricerca, ai sensi della *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*. Gli organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come ricerca industriale e quali come sviluppo sperimentale, e a rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.

Art. 8

Cumulo

1. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente Avviso non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal *Regolamento GBER*.
2. Nei casi in cui il cumulo è consentito, il medesimo costo progettuale non può essere in ogni caso rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, nel rispetto delle disposizioni sul divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 richiamato in premessa.

Art. 9

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 3, la seguente documentazione:
 - a) **nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto:**
 1. domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'**allegato n. 3**, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o da un suo procuratore speciale;
 2. scheda tecnica, utilizzando lo schema di cui all'**allegato n. 4**;
 3. piano di sviluppo, utilizzando lo schema di cui all'**allegato n. 5**;

4. il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'**allegato n. 6**;
 5. dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando gli schemi di cui agli **allegati n. 10a e 10b**;
- b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti:**
1. domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'**allegato n. 7**, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;
 2. scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti, utilizzando lo schema di cui all'**allegato n. 4**, in quanto compatibili con la natura dell'ente co-proponente nel caso degli *organismi di ricerca*;
 3. piano di sviluppo, utilizzando lo schema di cui all'**allegato n. 5**;
 4. per ciascuno dei soggetti proponenti ad eccezione degli *organismi di ricerca* non soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" di cui all'**allegato n. 6**;
 5. dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dall'articolo 4 del presente Avviso, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 8 ovvero, per gli *organismi di ricerca*, lo schema di cui all'**allegato n. 9**;
 6. dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando gli schemi di cui agli **allegati n. 10a e 10b**;
 7. copia del *contratto di rete* o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, che deve:

- i. essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
 - ii. essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;
 - iii. essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l'accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all'originale a firma digitale del capofila;
 - iv. essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c). In alternativa, l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fermo restando che l'autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione.
3. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 2 devono essere presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel caso di progetto realizzato congiuntamente, al seguente indirizzo PEC rsh2B@pec.mite.gov.it dalle ore 10.00 del **24/03/2022** alle ore 10.00 del **09/05/2022**.
4. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
5. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo non saranno prese in considerazione.

6. Ciascuna impresa proponente può presentare, singolarmente o come co-proponente, al massimo due proposte progettuali con riferimento alla medesima tematica di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, a condizione che le attività e gli obiettivi, anche parziali, perseguiti nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.
7. Gli *organismi di ricerca* possono partecipare, in qualità di co-proponenti, ad un massimo di due proposte di progetto afferenti alla medesima tematica di ricerca mediante diversi istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, a condizione che le attività che l'*organismo di ricerca* intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.

Art. 10

Istruttoria e valutazione delle domande

1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, la Direzione generale incentivi energia (nel seguito, DG IE) del *Ministero*, con il supporto di *Invitalia*, procede alla verifica di ricevibilità delle domande presentate ai sensi dell'articolo 9, accertando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle stesse.
2. Per le domande di agevolazione validamente trasmesse, la DG IE, con il supporto di *Invitalia*, svolge le attività istruttorie articolate nelle seguenti due fasi:
 - a) fase 1: verifica amministrativa di ammissibilità della domanda, finalizzata a verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità di cui al presente Avviso;
 - b) fase 2: per le domande per le quali la verifica amministrativa di ammissibilità si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei requisiti di ammissibilità dei progetti e dei criteri di valutazione di cui all'**allegato n. 11** al presente Avviso, e attribuzione a ciascuna proposta progettuale di un punteggio complessivo, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti al progetto per ciascun criterio di valutazione di cui al predetto **allegato n. 11**.
3. terminate le attività di cui al comma 2, la DG IE trasmette alla Commissione nominata dal *Ministero* con le modalità di cui al comma successivo, le risultanze dell'attività istruttoria.
4. Per la validazione delle attività istruttorie e per la formulazione della proposta di graduatoria il *Ministero* con decreto direttoriale della DG IE, nomina una Commissione di 5 membri, di cui 4

membri dell'Amministrazione, ivi compreso il presidente e un segretario, e un componente tecnico.

5. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, la DG IE del *Ministero*, può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, per il tramite del capofila nel caso di progetti congiunti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è tenuto a riscontrare nei termini indicati nella comunicazione stessa, che non potranno comunque essere superiori a 3 giorni lavorativi, attesa l'urgenza del raggiungimento della *milestone* di cui alle premesse.
6. Le attività istruttorie sono completate entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 9.

Art. 11

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Terminate le attività di istruttoria e valutazione di cui all'articolo 10, la Commissione procede alla definizione della proposta di graduatoria di merito e alla trasmissione della stessa al *Ministero* – DG IE che procede alla relativa approvazione ai sensi del successivo comma 2. La graduatoria è formata in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale. Ai fini della determinazione dei progetti ammissibili e finanziabili si tiene conto della necessità di ammettere a finanziamento, indipendentemente dalla posizione assunta nella graduatoria generale, fermo restando il raggiungimento della soglia complessiva minima di ammissibilità di cui all'**allegato n. 11**, il primo progetto classificato per ciascuna delle tematiche di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, oltre che della riserva di cui all'articolo 3, comma 2. In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale l'ordine cronologico delle domande (farà fede la data e l'orario di trasmissione della relativa PEC). Il *Ministero* provvede, altresì, alla formazione degli elenchi dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.
2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Direttore della DG IE del *Ministero* e pubblicata sul sito istituzionale.
3. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto dei vincoli di destinazione territoriale di cui al comma 2 del medesimo articolo. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale

copertura dei costi ammissibili, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo richiesto.

4. Nel caso di variazioni intervenute, a seguito dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 9, rispetto ai dati dichiarati in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, i soggetti proponenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al *Ministero* ai fini dell'adozione del decreto di concessione.

Art. 12

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande ammesse alle agevolazioni, il *Ministero* procede, entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11, comma 2, alla registrazione dell'aiuto individuale nel *Registro nazionale aiuti* e all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, previa acquisizione, nel caso dei progetti congiunti, del mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e del contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione.
2. Nel provvedimento di concessione sono definiti, tra l'altro, gli obblighi e gli adempimenti in capo al soggetto beneficiario, in conformità a quanto previsto dal presente Avviso. Nello stesso provvedimento è, altresì, indicato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il *CUP*.

Art. 13

Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese

1. I beneficiari del contributo possono richiedere, a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 12, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione di un'anticipazione fino ad un massimo del 10% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. L'anticipazione richiesta deve essere garantita, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2025, rilasciata nell'interesse di ciascun beneficiario e a favore del *Ministero* – Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di prefinanziamento, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. Tale anticipazione

deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione ai sensi dei successivi commi. Ciascun beneficiario potrà richiedere lo svincolo della polizza a garanzia, alla presentazione della rendicontazione finale di spesa o in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'erogazione dell'anticipazione.

2. Per le erogazioni delle successive quote di contributo, una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del contributo concesso, inclusa l'eventuale anticipazione di cui al precedente comma 1, i beneficiari presentano, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, una richiesta di erogazione corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, da una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto ammesso a contributo, comprensiva dello stato di avanzamento del progetto, e dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di aderenza al principio DNSH, nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di assenza di doppio finanziamento.
3. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del *Ministero*, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del contributo richiesto e ritenuto ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipazione. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
4. La rendicontazione a saldo dovrà essere presentata dai beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro la data del 30 giugno 2026 e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 31 dicembre 2025, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di aderenza al principio DNSH, dalla dichiarazione del legale rappresentante di ciascun beneficiario di assenza di doppio finanziamento.
5. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte del *Ministero*, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 90 giorni i beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 90 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

6. Oltre alle indicazioni fornite nei precedenti commi le rendicontazioni intermedie e la rendicontazione del saldo dovranno essere corredate:
 - a) dai documenti giustificativi di spesa annullati in modo indelebile dalla dicitura “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR, M2C2.3.5 “Ammesso per l’intero importo (o per l’importo di euro)”;
 - b) dai documenti giustificativi di pagamento nei quali, laddove previsto dalla normativa applicabile, dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice identificativo di gara (CIG);
 - c) dalle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inerenti al mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso, nonché dalla dichiarazione inerente al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 15.
7. Ulteriori specifiche circa le modalità di rendicontazione delle spese sostenute potranno essere esplicitate in apposite linee guida adottate dal *Ministero*.
8. Tutte le rendicontazioni presentate dai beneficiari del contributo sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del *Ministero*, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalla Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF_14-0012_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.
9. L’erogazione dell’agevolazione è subordinata, ove pertinente, alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del soggetto beneficiario, dell’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita “visura Deggendorf” rilasciata dal *Registro nazionale aiuti*.
10. Resta inteso che l’erogazione dell’agevolazione in favore dei soggetti beneficiari è subordinata e condizionata alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del *Servizio Centrale per il PNRR*, in favore del *Ministero*.
11. Il *Ministero* potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei soggetti beneficiari per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la presenza dei beni rendicontati.

Art. 14

Variazioni

1. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al progetto ammesso alle agevolazioni. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione della proposta progettuale ammessa e del relativo cronoprogramma devono essere preventivamente comunicate e sono ammissibili a condizione che sia assicurato il rispetto del termine ultimo di realizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
2. Non sono ammesse variazioni che prevedano la sostituzione dei soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda.
3. Le variazioni devono essere tempestivamente comunicate al *Ministero* dai soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rsh2B@pec.mite.gov.it affinché proceda, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione dei casi di decadenza della domanda o delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 16. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.
4. Le variazioni non potranno in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione già concessa.

Art. 15

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono tenuti a:
 - a) avviare le attività progettuali entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) del presente Avviso e concluderle entro il termine previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), nonché sottoporre al *Ministero* eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 14;
 - b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del *PNRR*;

- d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle *frodi*, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al *Ministero*, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul *PNRR*;
- f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso pubblico e dalle relative disposizioni attuative;
- g) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del *PNRR*;
- h) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- i) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del *PNRR*, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- j) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
- k) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021,

convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del *PNRR*, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del *Ministero*, del *Servizio centrale per il PNRR*, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'*OLAF*, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'*OLAF*, la Corte dei conti e l'*EPPO* a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

- l) rispettare l'obbligo di indicazione del *CUP* su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;
- m) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del *PNRR* relativamente al principio "*non arrecare un danno significativo*" (*DNSH*) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- n) rispettare l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali associati all'Investimento 3.5 e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- o) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio



finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- q) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal *Ministero*;
- r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal *Ministero*, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del *Ministero* medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi.

Art. 16

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del *Ministero*, in caso di:
 - a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - b) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5;
 - c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - d) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'articolo 5, comma 2, lettera c);
 - e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - f) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), per la realizzazione del progetto;
 - g) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2026;
 - h) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
2. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettera h), la revoca è parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata.
5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il *Ministero* valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al *Ministero*, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai soggetti proponenti nella domanda di agevolazione, nonché quelli trasmessi dai soggetti beneficiari delle agevolazioni in fase di rendicontazione del progetto, sono trattati dal *Ministero* nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I soggetti proponenti nonché i soggetti terzi i cui dati personali sono trasmessi al *Ministero* per le finalità del presente Avviso, sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**allegato n. 12**.

Art. 18

Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 19

Disposizioni finali

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'**allegato n. 1** è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente Avviso.

2. Il *Ministero* garantisce, altresì, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e di relazione derivanti dall'applicazione del *Regolamento GBER* e dall'utilizzo dei fondi *PNRR*.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso è pubblicata sul predetto sito istituzionale del *Ministero*. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo email rsh2info@mite.gov.it. La predetta comunicazione dovrà riportare il seguente oggetto "Richiesta di chiarimenti/informazioni in merito all'Avviso Pubblico ex articolo 1, comma 5, lettera b), del DM 23 dicembre 2021".
6. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente della Divisione IV "Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico" della DG IE del *Ministero*.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1-12